

Paola Costa

I riflessi fiscali delle nuove norme sul bilancio

Richiamo alle nuove norme civilistiche in tema di bilancio

Come già illustrato in precedenti interventi, il D.Lgs. 139/2015 ha operato una rilevante revisione delle norme che presiedono alla redazione del bilancio, a decorrere dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, senza disciplinarne le ricadute fiscali, ma limitandosi a prevedere un vincolo di invarianza di gettito.

Fra gli interventi operati dal c.d. "Decreto Bilanci" (come interpretato e integrato dai nuovi Principi contabili OIC), ricordiamo qui di seguito quelli maggiormente suscettibili di generare conseguenze fiscali:

- la enfaticizzazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e del principio di significatività e rilevanza;
- la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati al costo ammortizzato, che comporta una qualificazione finanziaria di tutte le componenti relative ai costi di transazione e alle prestazioni accessorie iniziali;
- l'attualizzazione dei crediti e debiti, in presenza di differenze significative fra tasso d'interesse effettivo e tasso d'interesse di mercato, che implica una diversa qualificazione e imputazione temporale delle componenti di costo e di ricavo;
- il divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e di ricerca;
- i nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo capitalizzati;
- l'eliminazione dell'area straordinaria dal Conto Economico;
- la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;

- la configurazione dell'acquisto e della vendita di azioni proprie come fenomeni di natura patrimoniale;
- la rilevazione in patrimonio netto delle rettifiche per errori contabili, qualora rilevanti, anziché a Conto economico.

Altra problematica nasce dalla quasi totale assenza di norme transitorie. Infatti il D.Lgs. 139/2015 ha disciplinato solo le fattispecie del criterio del costo ammortizzato e dei nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento, prevedendone la facoltà di applicazione alle sole nuove operazioni. In tutti gli altri casi, invece, viene effettuato un rinvio all'Organismo Italiano di Contabilità, delegato ad aggiornare i Principi contabili, anche ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni.

Laddove non siano previste norme transitorie, occorre dunque fare riferimento al Principio OIC 29, che prescrive un'applicazione retroattiva dei nuovi Principi contabili:

"I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dal presente principio.

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato".

Così, ad esempio, i costi di pubblicità capitalizzati nel bilancio al 31/12/2015 (e privi dei requisiti per essere considerati costi di impianto e ampliamento) devono essere eliminati nel bilancio 2016 in contropartita del patrimonio netto al 1/1/2016, utilizzando la posta "utili portati a nuovo". Ai soli fini comparativi, occorre poi riesporre il bilancio dell'esercizio precedente, come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio, rettificando il relativo saldo d'apertura del patrimonio netto.

Da quanto sopra risulta evidente che, in conseguenza della clausola di invarianza di gettito e del principio di derivazione contenuto nell'articolo 83 del Tuir, basato sulla rappresentazione giuridico-formale dei fenomeni di impresa anziché su quella sostanziale, in assenza di un intervento legislativo sarebbe stato inevitabile seguire un doppio binario fra valori contabili e fiscali al fine di neutralizzare in dichiarazione dei redditi gli effetti delle nuove regole contabili, con un notevole aggravio amministrativo per le imprese.

Ormai a ridosso dei termini per l'approvazione dei bilanci e la compilazione delle dichiarazioni fiscali, è stato convertito in legge il DL n. 244 del 30.12.2016 (L. conv. n. 19 del 27.2.2017) che, nell'art. 13-bis, detta norme di coordinamento fra disciplina civilistica e normativa IRES ed IRAP. In

particolare, ai fini di semplificazione, è stato esteso ai soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata il principio di derivazione rafforzata, già previsto per i soggetti IAS adopter.

Il principio di derivazione rafforzata

L'articolo 83 del TUIR, come risultante dalle modifiche apportate dal DL 244/2016, prevede che per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili nazionali, anche in deroga alle disposizioni fiscali. Viene inoltre prevista l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme contenute nel DM n. 48 del 1.4.2009 (Regolamento IAS) e nel DM 8.6.2011.

Viene dunque introdotto il c.d. "principio di derivazione rafforzata", per il quale gli accadimenti aziendali vengono riconosciuti anche ai fini fiscali secondo la rappresentazione che trovano bilancio, e dunque in base a un principio di prevalenza della sostanza rispetto ad una rappresentazione giuridico-formale. Pertanto la rilevazione contabile dei fatti di gestione secondo la normativa civilistica, come interpretata e integrata dai Principi OIC prevale sulla norma fiscale.

La deroga alla normativa fiscale è tuttavia limitata alle disposizioni che riguardano:

- la qualificazione, ossia il corretto inquadramento dell'operazione aziendale,
- la classificazione delle poste contabili nelle voci di bilancio,
- la corretta individuazione del periodo di imputazione temporale dei componenti di reddito.

Dall'applicazione del nuovo principio discendono importanti conseguenze applicative, di cui di seguito si esaminano le principali.

Criterio del costo ammortizzato e attualizzazione

La valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato e la relativa attualizzazione impattano sia in sede di prima valutazione delle poste contabili, che vengono iscritte in bilancio al netto dei costi o ricavi di transazione, sia in fase di valutazione negli esercizi successivi, in cui gli interessi sono rilevati a conto economico sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione. Il nuovo criterio di valutazione comporta una diversa qualificazione e classificazione (interessi in luogo di ammortamento dei costi di transazione) e imputazione temporale (contabilizzazione degli

interessi al tasso effettivo in luogo di quello nominale) che assume rilevanza anche ai fini fiscali.

In caso di acquisto di una immobilizzazione materiale o immateriale con dilazioni di pagamento o a tassi di interesse significativamente difformi dalle normali condizioni di mercato, il cespite ed il debito sono iscritti in contabilità al loro valore attuale: le quote di ammortamento vengono dunque calcolate sul valore di iscrizione del bene (corrispettivo contrattuale attualizzato) e vengono imputati gli interessi maturati pro rata temporis per il periodo di dilazione del pagamento. Anche in questo caso gli ammortamenti e gli interessi sono riconosciuti fiscalmente, così come contabilizzati.

Analogamente assumono rilievo fiscale i ricavi e gli interessi derivanti dalla contabilizzazione al valore attuale dei crediti commerciali rivenienti dalla vendita rateale di merci a tasso zero (o a tasso inferiore a quello di mercato).

Acquisto, annullamento e vendita di azioni proprie

Secondo quanto disciplinato dal nuovo testo degli artt. 2357-ter e 2424 c.c., le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione della "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio", ricompresa tra le voci del patrimonio netto.

Il Principio OIC 28 dispone che:

- in caso di successivo annullamento, si proceda allo storno della riserva con contestuale riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate, con imputazione a incremento o decremento del patrimonio netto dell'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni;
- in caso di alienazione delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate sia imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto

Tale impostazione, fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nasce dall'assimilazione dell'acquisto e della vendita di azioni proprie rispettivamente al rimborso di capitale e all'emissione di nuove azioni.

La contabilizzazione dell'operazione esclusivamente a patrimonio netto, senza alcuna ricaduta sul conto economico, è dunque pienamente riconosciuta anche ai fini fiscali e non comporta variazioni di imponibile in sede dichiarativa, in applicazione del principio di derivazione rafforzato.

Base imponibile IRAP

In considerazione del fatto che la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (con l'esclusione delle voci di cui al n. 9, 10 lett. c) e d), 12 e 13), così come risultanti dal Conto economico, senza i limiti forfettari e quantitativi previsti dalla normativa di IRES, le nuove norme in tema di bilancio assumono piena rilevanza anche ai fini IRAP.

Trova dunque applicazione a maggior ragione il principio di derivazione rafforzata.

Imputazioni al patrimonio netto

Una regola particolare è contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del DM 48/2009 (Regolamento IAS, richiamato dall'art. 83 del Tuir): *"Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione"* dei principi contabili.

Inoltre è stato integrato il comma 4 dell'art. 109 del Tuir prevedendo che: *"Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa"*.

Qui, a ben vedere, non siamo in presenza di rilevazione a patrimonio netto per effetto di una diversa qualificazione o classificazione di un fatto di gestione (che consentirebbe di applicare il principio di derivazione rafforzata), ma di una contabilizzazione a patrimonio netto senza iscrizione a conto economico, in base ai nuovi Principi contabili, di accadimenti atti a generare componenti reddituali fiscalmente rilevanti. Tale modalità di rilevazione introdotta dai Principi OIC è mutuata dai Principi contabili internazionali.

E' il caso, ad esempio delle sopravvenienze derivanti dalla correzione di errori contabili commessi in esercizi precedenti, che possono consistere in errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili (ad esempio il mancato o insufficiente stanziamento di fatture da ricevere o da emettere, di ratei e risconti, ecc.).

Mentre in passato tali sopravvenienze venivano rilevate nell'area straordinaria del Conto economico, il nuovo Principio OIC 29 prevede che la contabilizzazione della correzione debba ora avvenire:

- per gli errori non rilevanti nel conto economico dell'esercizio in cui l'errore è individuato;
- per gli errori rilevanti sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (solitamente negli utili portati a nuovo).

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

In relazione ai componenti positivi e negativi fiscalmente rilevanti, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione delle regole contabili, occorre dunque effettuare variazioni fiscali in aumento o in diminuzione del risultato d'esercizio, per la determinazione del reddito imponibile.

Norme fiscali non derogate

Come già specificato, la deroga alle norme fiscali riguarda esclusivamente la diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei componenti reddituali conseguente all'applicazione dei nuovi Principi contabili.

Infatti, per effetto del richiamo all'art. 2 del DM 48/2009, anche ai soggetti che adottano i Principi contabili nazionali, si applicano le disposizioni del Tuir *"che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento"*.

Restano dunque pienamente operanti, ad esempio, le norme fiscali che prevedono:

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi di reddito, quali i costi relativi alle auto aziendali, le spese di rappresentanza e le spese telefoniche;
- indeducibilità di costi, quali accantonamenti a fondi rischi e spese future non specificamente ammessi;
- criteri di ammortamento fiscale dei cespiti, in base ai coefficienti stabiliti con apposito decreto ministeriale;
- parziale o totale esenzione o esclusione dal reddito di componenti positive, quali dividendi e plusvalenze PEX;
- facoltà di ripartizione in più periodi d'imposta di componenti reddituali, quali plusvalenze e

sopravvenienze attive;

- deduzioni o tassazione per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, ecc.).

Nuove regole fiscali

Il D.Lgs. 139/2015 ha altresì introdotto alcune nuove disposizioni fiscali specifiche.

In particolare è stato riformulato l'articolo 108 del Tuir, prevedendo un unico criterio di deducibilità delle spese pluriennali, in base al quale *"le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio"*.

È dato inoltre pieno riconoscimento fiscale alla nozione di strumento finanziario derivato e di relazione di copertura, ammettendo la completa deducibilità dei componenti negativi imputati al conto economico in conseguenza della valutazione al fair value. Limiti sono previsti solo per le micro imprese.

Viene infine stabilito che le componenti di reddito straordinarie che derivano dai trasferimenti di azienda non devono essere considerate rilevanti nella valorizzazione dei componenti reddituali compresi nelle voci A e B del conto economico, ai fini di tutte le norme di natura fiscale che vi fanno riferimento (ad esempio disciplina del ROL, delle spese di rappresentanza e delle società di comodo).

Anche ai fini IRAP è stata stabilita l'irrelevanza delle plusvalenze, delle minusvalenze e degli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti dal trasferimento di azienda o di rami d'azienda.

Norme transitorie

Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio 2016, e su quelli successivi, delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali, rispetto a quanto risultante dal bilancio 2015.

Così, ad esempio i costi di pubblicità capitalizzati nel bilancio 2015 ed eliminati dall'attivo in

contropartita del patrimonio netto iniziale nel 2016, continueranno ad essere dedotti secondo il precedente piano di ammortamento IRES ed IRAP, attraverso variazioni fiscali in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Micro imprese

Per espressa disposizione normativa, il principio di derivazione rafforzata non viene applicato alle microimprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile.

Tali imprese sono dunque tenute a determinare il reddito d'impresa secondo le norme contenute nel Tuir.

Si ricorda tuttavia che le microimprese:

- sono esonerate dall'obbligo di adottare il criterio del costo ammortizzato e di attualizzazione dei crediti dei debiti;

non applicano le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati.